

ASM VENDITA E SERVIZI - Mercato Libero CONDIZIONI GENERALI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI GAS NATURALE E/O ENERGIA ELETTRICA - MERCATO LIBERO

1. Premesse, riferimenti normativi

1.1 Le presenti Condizioni Generali di Fornitura ("CGF"), il modulo di proposta/adesione ("Modulo Adesione"), le Condizioni Particolari Economiche ("CPE"), la nota informativa, l'informativa Privacy, la scheda confrontabilità dei prezzi, l'allegato livelli minimi di qualità ed indennizzi automatici, la Nota informativa sul diritto di ripensamento e il modulo tipo di ripensamento (solo clienti domestici con contratto a distanza o fuori dai locali commerciali), il modulo dati catastrali e legittimo possesso dell'immobile, le Informazioni preliminari alla sottoscrizione del contratto e gli altri eventuali allegati ("Allegati") costituiscono il contratto ("Contratto") stipulato tra ASM Vendita e Servizi srl ("Venditore") e l'istestataro delle utenze indicato nel Modulo di Proposta ("Cliente"), (il Venditore e il Cliente congiuntamente "Parti" e singolarmente "Parte"), avente ad oggetto i termini di somministrazione di gas naturale e/o energia elettrica da parte del Venditore al Cliente. 1.2 In caso di contrasto tra le previsioni indicate nelle CGF e quelle indicate nelle CPE di volta in volta applicabili, prevalgono le CPE. 1.3 Ai fini del Contratto valgono le seguenti definizioni e riferimenti: D.lgs. 79/99: decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, in G.U. n. 75 del 31 marzo 1999); D.lgs. 213/98: decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 (Disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433, in G.U. n. 157 dell'8 luglio 1998); cliente di grandi dimensioni: clienti non domestici non connessi in bassa tensione (energia elettrica) o con consumi eccedenti i 200.000 Smc/anno (gas), ai sensi della Delibera 783/17; cliente non di grandi dimensioni: cliente domestico o non domestico, connesso in bassa tensione (energia elettrica) o con consumi fino a 200.000 Smc/anno (gas), ai sensi della Delibera 783/17; Codice del Consumo: decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in G.U. 235 dell'8 ottobre 2005; Delibera 229/01: Delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, reti e Ambiente ("Autorità" o "ARERA") n. 229/01 del 18 ottobre 2001 (Adozione di direttiva concernente le condizioni contrattuali del servizio di vendita gas ai clienti finali, attraverso reti di gasdotti locali, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera H) della legge 14 novembre 1995, n. 481, in G.U. n. 287 dell'11 dicembre 2001; Delibera 64/09: Delibera dell'Autorità ARG/gas 64/09 del 4 giugno 2009 (Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane - TIVG); Delibera 88/09: Delibera dell'Autorità ARG/gas 88/09 del 6 luglio 2009 (Modalità applicative del regime di compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati, definite ai sensi del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185 in G.U. n. 205 del 4 settembre 2009; Delibera 99/11: Deliberazione dell'Autorità ARG/gas 99/11 del 21 luglio 2001 (Disposizioni per il mercato della vendita al dettaglio del gas naturale: servizio di default, acquisto e perdita della responsabilità dei prelievi e approvazione del Testo Integrato Morosità Gas - TIMG). Modifiche e integrazioni alla disciplina vigente in materia di contenimento del rischio credito per il mercato della vendita al dettaglio; Delibera 229/12: Delibera dell'Autorità 229/2012/R/GAS del 31 maggio 2012 (Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (settlement); Delibera 501/14: Delibera dell'Autorità ARG/com 501/14 del 20 ottobre 2014 (Boletta 2.0: criteri per la trasparenza delle bollette per i consumi di elettricità e/o di gas distribuito a mezzo di reti urbane; Delibera 258/15: Delibera dell'Autorità ARG/com 258/15 del 4 giugno 2015 (Primi interventi in materia di morosità nei mercati retail dell'energia elettrica e gas naturale e revisione dei tempi dello switching nel settore del gas naturale - TIMOE); Delibera 209/16: Delibera dell'Autorità 209/167E/com del 6 maggio 2016 (Adozione del testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico - Testo Integrato Conciliazione (TICO)); Delibera 302/16: Delibera dell'Autorità 302/2016/R/com del 10 giugno 2016 (Modalità e tempistiche relative alla disciplina del recesso dai contratti di fornitura); Delibera 463/16: Delibera dell'Autorità 463/16/R/com del 5 agosto 2016 (Disposizioni relative alla fatturazione di periodo, indennizzi a carico dei venditori e delle imprese di distribuzione e ulteriori obblighi in capo alle suddette imprese, in tema di misura - TIF); Delibera 228/17: Delibera dell'Autorità 228/2017/R/com del 6 aprile 2017 (Adozione del Testo integrato in materia di misure propedeutiche per la conferma del contratto di fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale e procedura ripristinatoria volontaria - TIRV); Delibera 593/17: Delibera dell'Autorità 593/2017/R/com del 3 agosto 2017 (Testo integrato del sistema indennitario a carico del cliente finale moroso nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale - TISIND); Delibera 783/17: Delibera dell'Autorità 783/2017/R/com del 23 novembre 2017 (Disposizioni in materia di revisione delle modalità implementative relative alla disciplina del recesso dai contratti di fornitura di energia elettrica e gas); Delibera 366/18: Delibera dell'Autorità 366/2018/R/com del 2 luglio 2018 (Armonizzazione e semplificazione delle schede di confrontabilità per i clienti finali domestici del Codice di condotta commerciale - Allegato A: Codice di condotta commerciale); Legge 136/10: Legge 13 agosto 2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", in G.U. n. 196 del 23 agosto 2010; Normativa Privacy: D. Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali in G.U. n. 174 del 29 luglio 2003), Regolamento UE 2016/679 (Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati in G.U.C.E n. 11del 4 maggio 2016). Le previsioni normative citate nel Contratto sono da intendersi e s. m. e. i., sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e/o disponibili sul sito web www.arera.it.

2. Oggetto del contratto, condizioni generali di vendita e usi consentiti

2.1 Il gas naturale e/o l'energia elettrica saranno somministrati presso il punto di riconsegna del gas naturale ("PDR") e il punto di prelievo dell'energia elettrica ("POD") indicati nel Modulo di Proposta, nei limiti delle capacità degli impianti del Cliente a valle del gruppo di misura ("Impianti"), delle reti del distributore locale competente ("Distributore") e di potenza disponibile indicati nel Modulo di Proposta; nel caso di non conformità, il Cliente ne darà tempestiva comunicazione al Venditore, che provvederà alle necessarie verifiche nei confronti del Distributore. In caso di

prelievo fraudolento il Distributore/Trasportatore provvederà alla ricostruzione dei consumi secondo la tipologia dell'impianto e sulla base di quanto previsto dal Codice di Rete applicabile. Il fornitore richiederà al Cliente, oltre al pagamento del gas illecitamente prelevato, il risarcimento del danno arrecato alle apparecchiature, ove manomesse. Nel contempo il Fornitore avrà facoltà di sospendere la fornitura di gas naturale e di considerare risolto il presente contratto, salva ogni ulteriore azione legale. Le denunce degli usi del gas previste da disposizioni di legge o amministrative presenti e future avverranno a cura del Cliente, ad eccezione di quelle per le quali fosse esplicitamente prescritto che debbano essere fatte dal Fornitore. In quest'ultimo caso, il Cliente si obbliga a comunicare tempestivamente al Fornitore i necessari elementi, assumendo la responsabilità della esattezza dei medesimi. Il Fornitore, qualora accerti che il Cliente non abbia provveduto ai relativi adempimenti, contesterà l'irregolarità con raccomandata a/r; se entro sette giorni non perverrà un riscontro, il Fornitore si riserva di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 13. 2.2 Il gas naturale avrà le stesse caratteristiche chimiche e merceologiche di quello consegnato dal Distributore al Venditore a ciascun punto di allacciamento alla rete di distribuzione degli Impianti, il calcolo del contenuto energetico del gas naturale sarà quello determinato dal Distributore ai sensi della normativa di volta in volta vigente. Le Parti concordano di assumere come valide le determinazioni dei parametri di controllo della qualità effettuate dal Distributore o dal trasportatore di gas naturale sui metanodotti nazionali ("Trasportatore di Gas"). 2.3 Il gas naturale e/o l'energia elettrica somministrati ai sensi del Contratto non potranno essere utilizzati da soggetti diversi dall'istestataro, presso luoghi diversi da ciascun PDR e/o POD ovvero per usi diversi da quelli indicati nel Modulo di Proposta, né potranno essere ceduti in qualsiasi forma a terzi. 2.4 Il Cliente si impegna a prelevare, per tutta la durata del contratto e per i PDR e POD indicati in Contratto, i quantitativi di gas naturale e/o energia elettrica necessari al proprio fabbisogno esclusivamente dal Venditore. 2.5 Resta inteso che il servizio di vendita dell'energia elettrica e del gas naturale fornito dalla Somministrante è regolato dalle presenti "CGF", dalle norme emanate dall'ARERA o da altri enti ed organismi pubblici competenti in materia. Tutte le fonti normative citate nelle presenti CGF includono, salvo espresse indicazione contraria, successive modifiche e integrazioni. Le delibere dell'ARERA sono scaricabili dal sito www.arera.it.

3. Competenze del Fornitore

3.1 Il Venditore, in qualità di grossista estraneo alle attività di dispacciamento, trasporto e distribuzione, non sarà responsabile: a) di eventuali danni causati dall'energia elettrica e/o dal gas a valle del POD e/o del PDR, ancorché originati a monte del punto stesso, ovvero per guasti o malfunzionamenti del contatore e degli altri impianti e apparecchi del Distributore e/o del Cliente; b) per incidenti o esplosioni di qualsiasi tipo in conseguenza dell'uso improprio dell'energia elettrica e/o del gas naturale o per la mancanza di osservanza delle migliori regole di prudenza e sicurezza; c) per eventuali inadempienze, anche parziali o ritardi, dovute a fatto o atto del Gestore di Rete, del Trasportatore Gas e/o del Distributori e/o di terzi; d) dei danni conseguenti a problemi tecnici al medesimo non imputabili e concernenti la consegna o qualità dell'energia elettrica o del gas (es: variazioni della tensione o frequenza, della forma d'onda, interruzioni della continuità della fornitura o del servizio di trasporto e distribuzione, micro interruzioni, buchi di tensione e, in generale, anomalie derivanti dalla gestione della connessione degli impianti del Cliente alla rete elettrica, ecc); e) del malfunzionamento e/o interruzione nell'erogazione dei servizi causati da inadempimenti o manomissioni, volontarie o involontarie, del Cliente e/o di terzi che pregiudichino il funzionamento dei servizi; f) di inadempimenti alle proprie obbligazioni che derivino da cause al di fuori della sfera del proprio prevedibile controllo e/o da cause di forza maggiore di cui all'art. 6; g) per ritardi, malfunzionamenti o interruzioni nell'erogazione della somministrazione derivanti da fatto del Cliente, da leggi o regolamenti applicabili, anche in tema di sicurezza, prevenzione incendi e infortunistica; h) per danni, perdite o costi subiti dal Cliente e/o da soggetti terzi, a causa di sospensioni o interruzioni dovute a forza maggiore, caso fortuito, fatto del Cliente; i) per eventuali danni lamentati dal Cliente causati dall'utilizzo o mancato utilizzo della somministrazione; l) in caso di mancato o ritardato avvio della fornitura; m) in caso di volta o altra operazione sull'utenza richiesta dal cliente e/o eseguita a seguito segnalazione del Distributore. 3.2 Quanto previsto al precedente comma, non comporterà alcun obbligo di indennizzo o risarcimento, né potrà costituire motivo di risoluzione del Contratto da parte del Cliente.

4. Dispacciamento, trasporto e diritti relativi all'energia elettrica e/o gas

4.1 Con riferimento ai POD indicati, il Cliente conferisce, con la sottoscrizione del "MA", mandato alla Somministrante o altra società dalla stessa demandata all'espletazione delle pratiche di Connessione, Trasmissione, Dispacciamento e Distribuzione (incluse la ricezione e la gestione dei dati di consumo). Il Cliente dichiara di accettare, fin d'ora, il contenuto dei contratti e dei relativi allegati (comprese le Condizioni Tecniche di distribuzione disponibili su www.asmdemandtaeservizi.it) che la Somministrante o altra Società dalla stessa demandata provvederà a sottoscrivere nell'espletamento del/i mandato/i e di accettarne, senza riserve, i contenuti. Le richieste di prestazioni inerenti la gestione dei POD di cui alla Delibera ARERA n. 198/11 e s.m.i. e dei PDR dovranno essere inoltrate al Distributore competente tramite la Somministrante (ovvero di attività, quali a titolo esemplificativo ma non limitativo: allacciamento, volta, aumento di potenza/portata, spostamento di gruppi di misura, disattivazioni, ecc.). 4.2 Per ciascuna richiesta di nuova attivazione, subentro e volta inoltrata ai Distributori competenti di Energia Elettrica e/o Gas naturale, il cliente riconoscerà ad ASM Vendita e Servizi un contributo fino a Euro 30,00. Diversamente, per la sola fornitura di Energia Elettrica e per tutte le altre prestazioni indicate nell'Allegato "A", art. 11 della delibera ARERA n. 301/12 e s.m.i., il cliente riconoscerà ad ASM Vendita e Servizi un corrispettivo d'importo pari al contributo in quota fissa previsto dalla sopracitata delibera. 4.3 Con la sottoscrizione del "MA", il Cliente dichiara, inoltre, di voler recedere dal Contratto di somministrazione attualmente in essere e conferisce mandato ad ASM Vendita e Servizi per comunicare tale propria volontà al precedente fornitore. Il perfezionamento del contratto è subordinato: A. al collegamento dei POD e dei PDR del Cliente alla rete di distribuzione e che questa sia in grado di garantire la potenza e la portata richiesta; B. all'attivazione della fornitura da parte del Distributore; C. all'attivazione del servizio di trasporto e distribuzione; D. all'ottenimento, a cura e carico del Cliente, di ogni necessaria autorizzazione, servitù, consenso, da parte dei titolari di diritti di proprietà o altri diritti reali sugli immobili

interessati dalla fornitura; E. alla risoluzione di eventuali contratti precedentemente sottoscritti con altri fornitori, ovvero alla disponibilità del POD e del PDR, compatibilmente con la normativa che definisce i tempi di attivazione dei servizi di dispacciamento, trasporto, distribuzione e salvo eventi non dipendenti dalla volontà di ASM Vendita e Servizi; F. alla presentazione del Cliente, ove richiesta, della garanzia di cui all'art. 10 delle "CGF"; G. alla circostanza che i POD e i PDR del Cliente non risultino sospesi per morosità al momento della richiesta di attivazione del servizio di trasmissione e distribuzione di energia elettrica e di gas naturale e che, relativamente al servizio elettrico, i POD non siano interessati da una richiesta di indennizzo formulata da un precedente fornitore in relazione a morosità pregressa; H. alla disponibilità dell'immobile oggetto della fornitura, data dal titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale. Inoltre la richiesta di fornitura presuppone che l'impianto interno del Cliente sia conforme alle norme tecniche e alle disposizioni di sicurezza previste dalla vigente normativa e dall'esito dell'accertamento documentale comunicato dal Distributore locale; ASM Vendita e Servizi S.r.l. si riserva la facoltà di non attivare il Contratto o di risolvere il Contratto stesso di fornitura a quelle installazioni che non rispettassero tali norme. L'attivazione della nuova fornitura di energia elettrica e di gas naturale o la modifica di quella in atto è subordinata alla verifica di idoneità della rete di distribuzione da parte del relativo Distributore, e all'esecuzione dell'allacciamento alla rete stessa, ove necessario. Il Contratto si intenderà perfezionato all'avvenuta ricezione da parte di ASM Vendita e Servizi S.r.l. del "MA" debitamente compilato e sottoscritto previa verifica del possesso da parte del Cliente dei requisiti previsti dalle "MA". All'atto della stipula del "CS" il Cliente fornisce le proprie generalità, le ulteriori informazioni previste dalla vigente normativa e gli eventuali necessari atti autorizzativi. La richiesta di attivazione o modificazione della fornitura sarà inviata, entro i tempi definiti dall'ARERA con delibera dell'ARERA 198/11 e s.m.i. per l'energia elettrica e sempre entro i termini previsti dalla delibera ARG/com 134/08 e s.m.i. per il gas naturale, dalla Somministrante al Distributore, che procederà all'effettuazione delle attività di sua competenza. Per l'energia elettrica, i tempi di attivazione della fornitura sono disciplinati dalle deliberazioni dell'ARERA ARG/elt n.42/08 e s.m.i. e n. 198/11 e s.m.i. Per il gas naturale, i tempi di attivazione della fornitura sono disciplinati dalle deliberazioni dell'ARERA n. 138/04 e s.m.i. e dalla del. ARG/gas 574/13 e s.m.i. In particolare, nell'ipotesi di cambio fornitore qualora la documentazione pervenga entro il 20 del mese e sussistano le condizioni previste alle precedenti lettere "E" e "G.", la somministrazione avrà effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo al ricevimento della stessa; in caso contrario la somministrazione decorrerà dal primo giorno del terzo mese successivo o dalla prima data utile e comunque nel rispetto delle tempistiche previste dalla delibera dall'Allegato A alla Deliberazione 487/2015/R/ee del 14/10/2015. Il Cliente è tenuto a trasmettere ad ASM Vendita e Servizi S.r.l. le informazioni catastali, ai sensi della Legge 311/04 (GU n. 306 del 31.12.2004), la cui mancata trasmissione potrà dar luogo a segnalazione all'Anagrafe Tributaria. Il Cliente si impegna inoltre a comunicare tempestivamente alla Somministrante ogni variazione significativa delle condizioni e delle informazioni contenute nel "MA". In particolare, sarà onere del Cliente comunicare il trasferimento della propria residenza nel luogo di somministrazione; la mancata comunicazione comporterà l'inapplicabilità della "Tariffa residente" per la fornitura di energia elettrica.

5. Durata del Contratto, Rinnovo, Condizioni sospensive, recesso e diritto di ripensamento

5.1 La durata del contratto viene stabilita in indeterminata, salva diversa specificazione. Ai fini della decorrenza del periodo annuale, viene assunta la data in cui ha inizio per il Cliente la disponibilità di energia elettrica, quale risulta dalla documentazione del Fornitore e/o del gestore del servizio di distribuzione. Tale data è considerata come data di "avvio dell'esecuzione del contratto". Il contratto, in mancanza di specifiche indicazioni contrarie, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non intervenga disdetta del Fornitore, con almeno trenta giorni di preavviso rispetto alla scadenza naturale, o recesso del Cliente. Il Cliente che intende recedere dal contratto al fine di cambiare fornitore, si avvale del nuovo fornitore il quale, in nome e per conto del Cliente, trasmette la relativa comunicazione al Sistema Informativo Integrato (SII) nei termini e con le modalità indicate dalla regolazione vigente. I Clienti che intendono recedere dal contratto, senza il fine di cambiare fornitore, possono comunicarlo in qualsiasi momento al Fornitore con lettera raccomandata A/R con un preavviso che non potrà essere superiore a un mese. In ogni caso il Cliente sarà tenuto al pagamento degli importi spettanti al Fornitore per il servizio fino ad allora prestato. Il Fornitore potrà esercitare in qualsiasi momento il recesso in forma scritta mediante raccomandata a/r con preavviso di sei mesi (180 gg.), decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione di recesso. 5.2 Il Contratto è sospensivamente condizionato: a) all'esito negativo della verifica svolta dal Venditore entro 60 (sessanta) giorni dalla conclusione dello stesso circa l'affidabilità creditizia del Cliente, quali a titolo esemplificativo: i) eventi negativi registrati in Camera di Commercio; ii) protesti e/o pregiudizievole, ipoteche non volontarie nei 5 anni precedenti; iii) informazioni di solvibilità e rating elaborate su basi statistiche e fornite da primarie società/enti preposti a tale attività; iv) l'esistenza di insoluti o pregresse morosità in capo al Cliente nei confronti del Venditore o del precedente Fornitore; v) il fatto che il POD/PDR provenga dal Servizio di Salvaguardia/default. b) all'efficacia del Contratto di Dispacciamento e del Contratto di Trasporto per ciascun POD e/o all'efficacia dei contratti stipulati con il Trasportatore di Gas e con il Distributore per ciascun PDR ("Contratti Distribuzione Gas"); c) all'esito positivo delle verifiche circa la correttezza e completezza dei dati indicati o allegati in Contratto, ovvero alla prestazione da parte del Cliente delle garanzie di cui all'articolo 10; d) al fatto che al momento della richiesta di sostituzione nella fornitura il POD/PDR non risulti sospeso per morosità, ovvero oggetto di richieste di chiusura o di indennizzo, ovvero oggetto di altre procedure simili in conseguenza della morosità del Cliente, ai sensi delle Delibere 285/15, 593/17 o 99/11. In merito si informa che il Distributore è tenuto a mettere a disposizione del Venditore le seguenti informazioni relative al POD e/o al PDR: (i) se risulta sospeso o chiuso a seguito di una richiesta di sospensione della fornitura per morosità; (ii) se sia in corso una richiesta di indennizzo; (iii) mercato di provenienza; (iv) le eventuali date delle richieste di sospensione, oltre a quella eventualmente in corso, se presentate negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti la data della richiesta di switching (ossia cambio fornitore); (v) le eventuali date delle richieste di switching, oltre a quella eventualmente in corso,

se eseguite negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti la data della richiesta di switching. (vi) l'accessibilità o meno del PDR. e) all'esito positivo delle misure preventive di cui alla Delibera 228/17 (solo per contratti a distanza o fuori dai locali commerciali); 5.3. Ove le condizioni sospensive di cui all'art. 5.1 dovessero avverarsi, il Contratto si intenderà automaticamente risolto; in tal caso, al Contratto non verrà data esecuzione e gli effetti del recesso dal precedente contratto di somministrazione di verranno meno. In ogni caso il Venditore: i) si riserva la facoltà di rinunciare a una o a più delle condizioni di cui agli articoli 5.1, ove consentito o previsto nel suo esclusivo interesse; ii) comunicherà al Cliente (a mezzo telefono, sms, mail o lettera), entro la data di inizio fornitura di cui all'art. 5.3, l'avvenuta conclusione del contratto o il rifiuto a contrarre per le ragioni di cui all'art. 5.1. 5.4 La somministrazione di energia elettrica e/o di gas avrà inizio, salvo l'art. 5.1 o diversa comunicazione del Venditore, entro 90 (novanta) giorni dalla data di conclusione del Contratto ovvero, in caso di subentro o nuova attivazione, dall'attivazione delle apparecchiature di misura. 5.5 E' consentito il recesso in ogni momento dal Contratto con le seguenti modalità, salvo diversi termini previsti dalla normativa di volta in volta in vigore: a) per il Venditore, mediante PEC o raccomandata A/R al Cliente, con preavviso pari a 6 (sei) mesi dal suo ricevimento; b) per il Cliente non di grandi dimensioni: i) nel caso di recesso per cambio fornitore, mediante comunicazione del nuovo fornitore scelto con preavviso pari al termine previsto dalla Delibera 302/16 (attualmente: entro e non oltre il 10 del mese precedente la data di cambio venditore); ii) nel caso di recesso per cessazione fornitura (disalimentazione contatore), con comunicazione scritta del Cliente al Venditore, con preavviso di 30 (trenta) giorni; c) per il Cliente di grandi dimensioni: tale Cliente rinuncia alla facoltà di recesso anticipato dal presente contratto, che potrà avvenire solo alla scadenza delle CPE o dei successivi rinnovi, con preavviso di almeno 3 (tre) mesi. Nel caso in cui tale Cliente: i) abbia scelto la facoltà di inviare personalmente al Venditore formale recesso per cambio fornitore, il Venditore provvederà a formalizzare risoluzione contrattuale presso il SII indicando la data di scadenza delle CPE o del successivo rinnovo quale data dalla quale non sarà più responsabile dei prelievi del cliente, con conseguente attivazione del servizio di ultima istanza qualora a tale data non risulti alcun subentro da parte di altro fornitore presso il/i punto/i di fornitura, conformemente a quanto previsto dalla Delibera 783/17; ii) non abbia inviato personalmente al Venditore formale recesso per cambio fornitore, ovvero abbia delegato tale attività al nuovo fornitore subentrante, e tuttavia alla scadenza non risulti alcun subentro da parte di altro fornitore presso il/i punto/i di fornitura, le CPE in vigore continueranno a trovare applicazione fino a loro scadenza o successivo rinnovo; iii) intenda esercitare recesso per cessazione fornitura (disalimentazione contatore), potrà inviare in ogni momento al Venditore apposita comunicazione scritta, con preavviso di 30 (trenta) giorni; In ogni caso in cui il Cliente receda illegittimamente dal Contratto senza rispettare le tempistiche e/o modalità sopra previste, il Venditore si riserva di applicare allo stesso, fatto salvo il risarcimento del maggiore danno, un importo pari a: € 13,00 (tredici/00) per ogni kW di potenza disponibile nel PdP (energia elettrica) o € 150,00 (centocinquanta/00 – gas), per ogni mese di fornitura non effettuata dal fornitore a causa della risoluzione e/o sospensione anticipata rispetto alla data di scadenza o alla scadenza rinnovata. 5.6 Ripensamento: Qualora il contratto sia stato stipulato fuori dai locali commerciali dell'esercente la vendita o a distanza, il Cliente potrà recedere dallo stesso senza oneri, ai sensi dell'art. 12.4 del CCC, entro 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di conclusione del contratto, dandone comunicazione alla Somministrante, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata alla sede di ASM Vendita e Servizi S.r.l. Via Gasometro, n. 17, 27058 Voghera (PV), oppure utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione da ASM Vendita e Servizi S.r.l. o presentando una qualsiasi altra dichiarazione esplicita. Nel caso in cui il Cliente eserciti la volontà di dar corso alla fornitura durante il periodo utile per l'esercizio del diritto di ripensamento, ne fa esplicita richiesta alla Somministrante su supporto durevole.

6. Forza maggiore ed esclusione di responsabilità del Fornitore

6.1 Per evento di forza maggiore si intende ogni evento, atto, fatto o circostanza, di carattere locale, nazionale od internazionale, non direttamente imputabile a una delle Parti, che non sia stato possibile impedire o prevedere usando l'ordinaria diligenza e tale da rendere impossibile, in tutto o in parte l'adempimento delle obbligazioni del Contratto da parte del Venditore (a titolo esemplificativo e non esaustivo: incendi, black-out ed altre cause consimili, impedimenti tecnici o fisici di carattere straordinario ed imprevedibile del sistema di trasmissione, dispacciamento, trasporto e distribuzione del gas naturale o dell'energia elettrica, regolamenti o ordini di pubblica autorità, modifiche normative, scioperi, sabotaggi, guerre, terremoti, frane, slavine, inondazioni o altre calamità naturali). 6.2 La fornitura potrà essere interrotta temporaneamente in tutto o in parte per cause di oggettivo pericolo, per ragioni di servizio, quali: manutenzione, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti, riparazione dei guasti, o per motivi di sicurezza anche connessi all'esplesamento di altri servizi di pubblica utilità. Tali interruzioni nonché le interruzioni o limitazioni della fornitura dovute a cause accidentali, oppure a cause di forza maggiore come specificato all'art. 6.1 o comunque non imputabili alla Somministrante, non comporteranno alcun obbligo di indennizzo o di risarcimento del danno né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto. Inoltre il Cliente si obbliga a tenere indenne e a manlevare la Somministrante per ogni contestazione o pagamento di oneri o danni che dovessero derivare allo stesso nell'ambito dell'esplesamento dei servizi di cui al Contratto e che dipendano da fatti o comportamenti del Cliente. Le Parti non saranno tenute a risarcimento del danno alcuno nell'ipotesi di eventuali inadempimenti delle rispettive obbligazioni derivanti da cause di forza maggiore. 6.3 Nell'ipotesi in cui si verifichi una causa di forza maggiore di cui al comma precedente, la Parte che invoca la forza maggiore darà tempestiva comunicazione, ove possibile, all'altra Parte dell'impossibilità sopravvenuta, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Se l'impossibilità è definitiva ed attiene all'intera prestazione contrattuale, a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione della Parte che invoca la forza maggiore, il Contratto si intenderà risolto. Se l'impossibilità è definitiva, ma parziale, la Parte che invoca la forza maggiore, contestualmente alla comunicazione, potrà recedere dal Contratto con un termine di preavviso di 45 (quarantacinque) giorni. Nel caso in cui la Parte che invoca la forza maggiore non abbia esercitato il diritto di recesso, il Contratto continuerà ad avere esecuzione per la parte rimasta eseguibile, fatta salva la facoltà dell'altra Parte di recedere con un preavviso di 15 (quindici) giorni

ai sensi dell'art. 1464 c.c.. Quest'ultima dichiarazione di recesso dovrà essere comunicata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della comunicazione della Parte che invoca la forza maggiore.

7. Misura dei consumi e manutenzione degli impianti e del gruppo di misura

7.1 La rilevazione dei consumi di gas naturale e di energia elettrica sarà eseguita dal Distributore, dal Cliente mediante autolettura o con stima del Venditore, nei termini previsti dalla normativa di settore. L'autolettura sarà considerata valida: i) se fornita in finestra, ove indicata; ii) salvo il caso di non verosimiglianza statistica del dato comunicato dal Cliente; iii) se validata dal Distributore locale. In caso di discordanza con i dati del Distributore, prevarranno questi ultimi. In caso di mancata rilevazione dei consumi da parte del Distributore o di non verosimiglianza dell'autolettura del Cliente, i consumi saranno calcolati dal Venditore in stima, salvo successivo conguaglio, sulla base dei consumi storici eventualmente integrati da stime del Distributore; il Cliente sarà informato sulle cause che hanno impedito tale rilevazione. 7.2 Qualora il gruppo di misura, a causa di malfunzionamenti di qualsiasi natura, non rilevi correttamente i quantitativi di gas naturale e/o di energia elettrica somministrati, il Cliente dovrà avvisare tempestivamente il Venditore, che provvederà a darne notizia al Distributore, affinché questi provveda a verifica e all'eventuale sostituzione/riparazione del gruppo di misura; il consumo relativo al periodo in cui il gruppo di misura non ha funzionato correttamente verrà contabilizzato sulla base delle determinazioni del Distributore. Nel caso in cui, a seguito della verifica risultasse il corretto funzionamento del gruppo di misura, al Cliente saranno addebitati i costi sostenuti per la stessa. 7.3 Il Cliente è costituito custode dei gruppi di misura del Distributore, è tenuto a mantenerli integri e sarà responsabile della loro distruzione, modifica, alteramento, spostamento non autorizzato, rimozione, sottrazione ovvero di ogni altro danneggiamento degli stessi, assumendosi ogni onere per le spese occorrenti la loro riparazione e/o sostituzione a questi imputabili.

8. Condizioni economiche della fornitura

8.1 Per la somministrazione di energia elettrica e di gas naturale oggetto del "CS" il Cliente si impegna a corrispondere ad ASM Vendita e Servizi S.r.l. i corrispettivi indicati nelle "CE" allegate al presente contratto e parte integrante dello stesso. Le "CE" prevalgono sulle presenti "CGF" ove discordanti. I corrispettivi non comprendono, a titolo esemplificativo, gli oneri del trasporto, le imposte, le addizionali, l'I.V.A., gli oneri dovuti al Distributore e qualsiasi altro corrispettivo, imposta, tassa o tributo applicabile al Contratto (ovvero alla somministrazione di energia elettrica e di gas naturale) che sono dovuti dal Cliente, salvo siano espressamente posti per legge e o dal Contratto a carico della Somministrante.

Energia Elettrica 8.2 La Somministrante addebiterà direttamente al Cliente il costo di trasporto nella misura prevista dalle opzioni tariffarie di trasporto dell'energia elettrica presentate dal Distributore locale cui è connesso ogni singolo punto e le maggiorazioni (A, UC, MCT) ai sensi della Delibera dell'ARERA n. 348/07 ARG/elt e s.m.i., 199/11 e s.m.i.. Sono inoltre totalmente a carico del Cliente gli addebiti di energia reattiva, gli oneri di dispacciamento previsti dalla delibera dell'ARERA n. 111/06 e s.m.i. e i corrispettivi per il servizio di aggregazione delle misure in conformità a quanto previsto dalla delibera ARG/elt n. 107/09 e s.m.i.. Gli oneri di trasporto, le maggiorazioni e i oneri di dispacciamento saranno adeguati nella misura e con la periodicità stabilite dall'ARERA. A remunerazione delle attività commerciali svolta dalla Somministrante verrà addebitato un corrispettivo d'importo commisurato al valore del corrispettivo PCV (prezzo commercializzazione vendita) previsto dalle delibere dell'ARERA n. 156/07 e n. 301/2012 e s.m.i.. È facoltà della Somministrante applicare un eventuale corrispettivo di sbilanciamento dividendo il corrispettivo di sbilanciamento, sopportato dalla Somministrante o altra società dalla stessa demandata, per l'energia prelevata comprensiva delle perdite nel secondo mese precedente il mese di riferimento preso tutti i POD, e moltiplicando il valore ottenuto per i kWh di energia prelevata comprensiva delle perdite, dal Cliente nel mese di riferimento. Il prezzo è fissato al netto degli oneri conseguenti all'applicazione della normativa europea in materia di emissione di CO2 in atmosfera. Qualora sussistessero a carico della Somministrante in prelievo oneri relativi all'incentivazione delle fonti rinnovabili, quali ad esempio oneri inerenti l'acquisto di certificati verdi, la Somministrante si riserva di applicare all'energia elettrica prelevata ed alle relative perdite di rete un ulteriore corrispettivo calcolato moltiplicando una percentuale pari alla quota d'obbligo imposta alla Somministrante per il prezzo di riferimento dei certificati verdi definito dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), noto al momento della fatturazione, inclusivo di eventuali oneri di transazione. La Somministrante addebiterà al Cliente eventuali corrispettivi in conformità a quanto previsto dalla normativa di settore, in conseguenza di morosità del Cliente per pregresse forniture di energia elettrica compreso il corrispettivo CMOR ai sensi della deliberazione 191/09 e s.m.i..

Gas Naturale 8.3 Le condizioni economiche di cui alla "CE" ed inerenti la fornitura di gas naturale devono intendersi, salvo espresso accordo contrario, al netto del corrispettivo per la vendita al dettaglio, del corrispettivo per il servizio di distribuzione e misura e servizi connessi, del corrispettivo per il servizio di trasporto, degli oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità previsti dall'ARERA. I corrispettivi di distribuzione del gas naturale, sono quelli definiti dall'ARERA e/o dal Distributore locale. I corrispettivi verranno calcolati secondo i criteri di cui all'art. 12 del TIVG; mentre i volumi verranno moltiplicati per un coefficiente correttivo "C" determinato dal soggetto competente; il coefficiente "C" non è applicato per i PDR dotati di correttore di volumi e nei casi previsti dalla Delibera dell'ARERA n. 237/00 e s.m.i. e assume valore pari a 1 nel caso in cui il Cliente abbia installato il correttore automatico di volumi o sia soggetto all'applicazione del coefficiente di correzione K comunicato dal Distributore. Il Cliente, accedendo al sito di ASM Vendita e Servizi S.r.l. - www.asmvenditaeservizi.it, potrà ottenere informazioni circa le aliquote e il valore delle imposte applicate. Eventuali esenzioni e di riduzioni dal pagamento delle imposte e tasse saranno riconosciute solamente a condizione che tali agevolazioni siano previste dalla normativa vigente e che il Cliente presenti la documentazione ivi prevista per poterne usufruire. Le esenzioni o riduzioni avranno decorrenza dalla data di registrazione al protocollo della Somministrante della completa documentazione necessaria, preventivamente compilata da parte del Cliente, e dalla conclusione del relativo iter, nulla potendo quest'ultimo pretendere, a qualsivoglia titolo, per il periodo antecedente la decorrenza. Il Cliente, ai fini dell'applicazione della normativa

fiscale, assume in via esclusiva ogni responsabilità relativamente alle dichiarazioni e/o omissioni dallo stesso effettuate. Nel corso del Contratto ASM Vendita e Servizi S.r.l. potrà apportare variazioni e modifiche alle tariffe qualora ciò sia disposto da provvedimenti dell'ARERA. Le tasse ed imposte di qualsiasi genere, inerenti e conseguenti alla conclusione del Contratto, sono a carico del Cliente, salvo diverso accordo tra le parti. Contestualmente ai consumi potranno essere inseriti direttamente in fattura importi relativi a prestazioni accessorie e specifiche del Distributore locale. Saranno poste a carico del Cliente eventuali spese amministrative e qualsiasi altro onere applicati dal distributore per prestazioni richieste dal Cliente.

8.4 Alla scadenza del periodo di applicabilità delle CPE, il Venditore invierà al Cliente una comunicazione (con effetto a decorrere dal primo giorno del quarto mese successivo a quello di ricevimento) con indicazione del nuovo valore delle componenti di prezzo per la somministrazione di gas naturale e/o energia elettrica del Cliente e il relativo periodo di applicabilità, fatta salva la validità di tutte le altre condizioni e componenti contrattuali non oggetto di tale comunicazione. Salva prova contraria, la comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall'invio da parte del Venditore. In mancanza di detta comunicazione del Venditore, le CPE in quel momento applicate si intenderanno prorogate fino a nuova comunicazione del Venditore. Nel caso in cui il Cliente non intenda accettare il nuovo valore delle componenti di prezzo comunicate dal Venditore, potrà aderire a diversa offerta o recedere dal contratto. 8.5 Qualora le delibere dell'Autorità relative all'aggiornamento dei corrispettivi eventualmente richiamate nel prezzo di volta in volta applicabili dovessero, per qualsiasi motivo, essere abrogate, annullate o comunque diventare inefficaci, le Parti convengono che l'aggiornamento degli stessi sarà determinato, salvo conguaglio, secondo le modalità e le tempistiche previste dall'ultima delibera dell'Autorità applicabile immediatamente prima della menzionata abrogazione, annullamento o inefficacia, restando responsabilità del Venditore la raccolta ed il calcolo dei valori dei parametri energetici aggiornati. 8.6 Rimangono in ogni caso a carico del Cliente: a) "Spesa per il trasporto e la gestione del contatore", ossia tutte le componenti tariffarie stabilite dall'Autorità ai sensi della Delibera 64/09 (gas) e 301/12 (energia elettrica) o da diverse normative a copertura di tutti gli importi per le diverse attività che consentono ai venditori di consegnare ai clienti finali il gas e/o l'energia (costi ed oneri relativi ai servizi di trasmissione, trasporto, distribuzione, misura e simili); b) "Spesa per oneri di sistema", ossia tutte le componenti di volta in volta stabilite dall'Autorità ai sensi della Delibera 64/09 (gas) e 301/12 (energia elettrica) o da diverse normative per la copertura di costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema gas e/o elettrico, che vengono pagati da tutti i clienti finali, comprese le componenti ARIM, ASOS (la componente ASOS, a carico di tutti i clienti elettrici, serve per finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione); c) ogni eventuale onere o costo addebitato dal Distributore, eventuali componenti di prezzo/oneri nuovi o modificativi di precedenti corrispettivi, come imposti da norme generali e/o di settore a carico del cliente finale o comunque non espressamente imputate al Venditore; d) l'imposta sul valore aggiunto, l'addizionale regionale, tutte le accise ed ogni ulteriore carico fiscale su di esso gravanti (esposti in fattura con voce separata secondo normativa vigente); e) oltre ai contributi fissi applicati dal Distributore, un contributo fisso applicato dal Venditore fino ad € 30,00 (trenta/00) per ciascuna prestazione relativa a: i) voltura, ii) disattivazione fornitura su richiesta del cliente, iii) disattivazione/riattivazione fornitura a seguito morosità, iv) variazione potenza di un punto già attivo su richiesta Cliente, v) attivazione della fornitura di un nuovo punto di prelievo o di un punto precedentemente disattivato; vi) uno sconto di € 1,00 (un/00) in ciascuna fattura nel caso di attivazione di modalità di pagamento automatico (SDD); uno sconto di € 1,00 (un/00) in ciascuna fattura nel caso di attivazione del servizio di fatturazione elettronica. Le prestazioni di cui al punto iii) comprendono anche l'eventuale preventiva riduzione o ripristino della potenza. In tali casi il contributo in quota fissa è dovuto anche nel caso in cui il Distributore proceda esclusivamente alla riduzione o al ripristino della potenza. In caso di disattivazione della fornitura con preventiva riduzione di potenza il contributo in quota fissa sarà richiesto una sola volta. 8.7 Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, i criteri, le componenti e i parametri previsti dall'ARERA dovessero subire delle variazioni, oppure, dovessero esserne introdotti di nuovi, questi aggiornamenti verranno automaticamente applicati in conformità a quanto disposto dall'Autorità competente. Nel rispetto della normativa vigente, la Somministrante si riserva la facoltà di informare il Cliente delle variazioni nella prima fatturazione in cui le stesse saranno applicate.

9. Fatturazione, pagamenti e rateizzazioni

9.1 La fatturazione dei corrispettivi dovuti avverrà nel rispetto della normativa in tema di fatturazione elettronica, della Delibera 501/14 e 463/16, ove applicabili, mediante invio di una bolletta sintetica e con la periodicità indicata nelle CPE (qualora non indicata, con la periodicità prevista dall'Autorità), con applicazione di quanto previsto all'art. 7.1 in tema di misura e utilizzo dei dati di misura.

9.2 Gli elementi di dettaglio della bolletta saranno disponibili: i) nella sezione riservata al cliente sul sito internet del Venditore (www.asmvenditaeservizi.it); ii) a richiesta, telefonando al numero verde 800.130525. La Guida alla lettura ed il Glossario dei termini utilizzati in bolletta sono presenti sul sito www.asmvenditaeservizi.it. Copia della fattura elettronica sarà inviata esclusivamente on-line all'indirizzo di posta elettronica del Cliente (se indicato o previsto obbligatoriamente dalle CPE), ovvero tramite posta ordinaria (solo a Cliente domestico), e avranno scadenza di pagamento non inferiore a 20 (venti) giorni dalla data di emissione. Il Cliente provvederà a corrispondere quanto dovuto secondo le modalità scelte nel Modulo di Proposta, previste in CPE o indicate in fattura. 9.3 Qualora le somministrazioni di gas naturale e energia elettrica non dovessero iniziare nella stessa data, al Cliente saranno fatturati i corrispettivi di ciascuna somministrazione solo a seguito del relativo avvio della stessa, fermo restando quanto previsto in tema di numero di fatture, conguaglio e aggiornamento dei valori di consumo annuo. 9.4 La Somministrante si riserva di non emettere fattura per importi che non superino complessivamente Euro 15,00, in tal caso questi verranno sommati agli importi della successiva fattura. 9.5 Le fatture dovranno essere pagate integralmente con le modalità e nei termini indicati sul documento stesso, che non potranno essere inferiori a venti giorni dalla data di emissione della fattura. Salvo quanto previsto al successivo articolo, i pagamenti non potranno essere ridotti né differiti. 9.6 Il Cliente che vende o cede a qualsiasi titolo, abbandona o dà in locazione i locali dal

medesimo occupati ove si trovano impianti in attività, deve - salvo diverse specificazioni - dare avviso scritto alla Somministrante, indicando il recapito al quale dovrà essere inviata la chiusura contabile del POD e del PDR. Il Cliente deve pagare tutti gli eventuali importi dovuti alla Somministrante anche se effettuati da terzi, e ogni altra spesa o danno connessi o conseguenti all'uso degli impianti fino al momento dell'effettiva chiusura della fornitura. Se il pagamento è effettuato oltre i termini indicati, la Somministrante potrà richiedere, al Cliente, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcolati su base annua nei limiti ammessi dall'ARERA (pari al TUR - Tasso Ufficiale di Riferimento - maggiorato del tre e mezzo per cento). Perdurando il mancato pagamento, non prima di 5 giorni dalla scadenza indicata nei documenti di fatturazione, la Somministrante potrà attivare le procedure previste per la morosità. Al Cliente verrà inviato un sollecito di pagamento, a mezzo raccomandata o tramite posta elettronica certificata, che avrà valore di costituzione in mora. Il sollecito indicherà il termine ultimo di pagamento non inferiore a 20 giorni solari dalla data di emissione della raccomandata o 10 giorni solari dal ricevimento da parte dell'esercente la vendita della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente finale della posta elettronica certificata; indicherà inoltre le modalità per comunicarne alla Somministrante l'avvenuta effettuazione del pagamento. In caso di pagamento o comunicazioni effettuati con modalità difformi rispetto a quanto indicato si declina ogni responsabilità per eventuali azioni intraprese. Persistendo ulteriormente l'inadempimento, decorso un termine non inferiore a 3 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento, la Somministrante ha facoltà di sospendere la fornitura, per uno o più punti di titolarità del Cliente, senza ulteriori avvisi.

Per la fornitura di energia elettrica: laddove il Cliente finale sia connesso in bassa tensione e le condizioni tecniche del misuratore lo consentano, si procederà dapprima alla riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e successivamente decorsi almeno ulteriori 15 giorni, perdurando il mancato pagamento, alla sospensione della fornitura ai sensi del TIMOE. In caso di morosità di clienti finali non disalimentabili, come definiti ai sensi dell'art. 23.1 del TIMOE, la Somministrante potrà risolvere i relativi contratti di dispacciamento e di trasporto, per gli effetti di cui al comma 24 della delibera stessa. Decorsi 15 giorni dalla sospensione della fornitura, senza che il Cliente abbia effettuato i pagamenti dovuti, è facoltà della Somministrante risolvere il Contratto come previsto dall'art. 1456 c.c.. Il Cliente proveniente dal mercato di salvaguardia sarà obbligato a corrispondere alla Somministrante, entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della formale richiesta di pagamento tutti gli importi eventualmente ancora dovuti al Gestore del Mercato di Salvaguardia, maturati in forza del precedente rapporto di fornitura e acquisiti dalla Somministrante in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 8 dell'allegato "A" della delibera ARG/elt 4/08 e s.m.i.. In tutti i casi il Cliente si impegna sin da ora a tenere manlevata da qualsiasi onere o responsabilità di qualsiasi natura conseguente al precedente contratto di fornitura in essere con il Gestore del Mercato di Salvaguardia.

Per la fornitura di gas naturale: ai sensi del TIMG e s.m.i., decorsi 10 giorni dalla sospensione della fornitura, senza che il Cliente abbia effettuato i pagamenti dovuti, è facoltà della Somministrante risolvere il Contratto ("cessazione amministrativa") come previsto dall'art. 1456 c.c. La Somministrante potrà richiedere il pagamento delle spese postali relative al sollecito di pagamento della/e fattura/e, nonché i contributi di disattivazione e riattivazione della fornitura nel limite dell'ammontare previsto dall'Autorità. La Somministrante non sospenderà la fornitura al Cliente nei casi previsti dalla vigente normativa, mentre potrà sospendere la fornitura anche senza preavviso in caso di accertata appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione e rottura dei sigilli dei gruppi di misura, nell'ipotesi di diniego all'accesso al contatore di misura agli incaricati della Somministrante e del Distributore, ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al contratto. La Somministrante non potrà altresì dar corso alla sospensione della fornitura per morosità nel caso in cui non abbia provveduto a fornire risposta motivata a seguito della segnalazione da parte del Cliente e accertato malfunzionamento del gruppo di misura da parte del Distributore competente. In ogni caso la Somministrante si riserva inoltre di promuovere, per il recupero coattivo del proprio credito, le azioni del caso nelle più opportune sedi con addebito al Cliente moroso degli interessi moratori come sopra determinati nonché delle spese legali giudiziali e stragiudiziali ivi compresi gli oneri sostenuti per l'affidamento della pratica a società di recupero dei crediti nei limiti del loro effettivo ammontare. 9.8 In seguito al sollecito di cui in precedenza, il Cliente potrà comunicare al Venditore l'avvenuto pagamento di quanto dovuto, mediante invio di copia della ricevuta di pagamento all'indirizzo mail assistenza_clienti@asmvenditaeservizi.it.

10. Garanzie

10.1 A garanzia dei pagamenti derivanti dalla somministrazione di gas naturale e/o di energia elettrica il Venditore si riserva di richiedere al Cliente e lo stesso si impegna, almeno 15 (quindici) giorni prima della data prevista di inizio della somministrazione a far rilasciare da un primario istituto di credito, garanzia bancaria autonoma a prima richiesta in favore del Venditore ovvero a versare l'importo addebitato dal Venditore nella prima fattura utile a titolo di deposito cauzionale. Il deposito cauzionale sarà restituito, maggiorato degli interessi legali, entro 6 (sei) settimane dalla cessazione degli effetti del Contratto mediante accredito in fattura. 10.2 Il valore del deposito cauzionale o della garanzia è determinato in conformità al valore massimo di volta in volta previsto dall'Autorità (TIVG) e che è attualmente pari a [tra parentesi quadra il valore per il Cliente finale domestico al quale è riconosciuta la compensazione della spesa ai sensi delle Delibere 117/08 e 88/09]: a) per il gas naturale: i) euro 30,00 (trenta), per i Clienti con consumo inferiore a 500 Smc/anno [euro 25,00 (venticinque)]; ii) euro 90,00 (novanta), per i Clienti con consumo compreso tra 500 Smc/anno e 1.500 Smc/anno [euro 77,00 (settantasette)]; iii) euro 150,00 (centocinquanta), per i Clienti con consumo compreso tra 1.501 Smc/anno e 2.500 Smc/anno [euro 77,00 (settantasette)]; iv) IV, euro 300,00 (trecento), per i Clienti con consumo compreso tra 2.501 Smc/anno e 5.000 Smc/anno [euro 77,00 (settantasette)]; v) 1 (una) mensilità di consumo medio annuo attribuibile al Cliente, per i Clienti con consumo superiore a 5.000 Smc/anno [1 (una) mensilità]; b) per l'energia elettrica: i) € 11,50 (undici/50) per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata per i punti di prelievo dei Clienti domestici di cui all'art. 2.3, lettera a) della Delibera 301/12 [€ 5,2 (cinque/20) per ogni kW]; ii) € 15,5 (quindici/50) per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata per i punti di prelievo dei Clienti non

domestici di cui all'art. 2.3, lettera c) della Delibera 301/12 con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW [€ 5,2 (cinque/20) per ogni kW]; iii) non superiore alla migliore stima dei corrispettivi dovuti per 1 (uno) periodo di fatturazione, per tutti gli altri punti di prelievo [€ 5,2 (cinque/20) per ogni kW]; 10.3 Resta inteso che il pagamento mediante domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito sarà considerato forma di garanzia equivalente al deposito cauzionale (per il gas, solo per i Clienti con consumi fino a 5.000 mc/anno). I depositi cauzionali e la garanzia di cui sopra sono raddoppiati qualora: (i) il Venditore abbia costituito in mora il Cliente, con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura; o (ii) il Cliente non abbia pagato il deposito di cui sopra e il Venditore abbia costituito in mora il Cliente, con riferimento ad almeno una fattura nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura. Nel caso in cui il Cliente non versi il deposito cauzionale raddoppiato eventualmente richiesto, il Venditore può attivare le misure di cui all'articolo 9.5. 10.4 Le modalità per il rilascio delle garanzie o gli importi indicati potranno variare secondo quanto eventualmente stabilito dall'Autorità e comunicato dal Venditore al Cliente in fattura. Il Venditore, inoltre, potrà richiedere l'adeguamento dell'ammontare della garanzia o del deposito cauzionale, in tal caso addebitando il relativo importo nella prima fattura utile, ove si verifichi un incremento dei consumi effettivi del Cliente, in conformità a quanto previsto dall'art. 10.2. 10.5 Nel caso di escussione, totale o parziale, della garanzia, il Cliente sarà tenuto a provvedere a ricostituire l'ammontare entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di avvenuta escussione. Nel caso di utilizzo totale o parziale del deposito cauzionale da parte del Venditore, il Venditore addebiterà l'ammontare per la ricostituzione del deposito cauzionale nella prima fattura utile.

11. Modifica unilaterale delle Condizioni Generali

11.1 E' in facoltà del Fornitore variare unilateralmente le condizioni generali unicamente per giustificato motivo, dandone comunicazione in forma scritta a ciascuno dei Clienti interessati con un preavviso non inferiore a tre mesi (90 gg.) rispetto alla decorrenza delle variazioni. Tale preavviso trimestrale decorre dal primo giorno del mese successivo a quello durante il quale il Cliente ha ricevuto la comunicazione. La suddetta comunicazione contiene l'indicazione delle modalità e dei termini mediante i quali il Cliente potrà esplicitare la propria volontà di recedere senza oneri dal contratto e si presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall'invio effettuato dal Fornitore. 11.2 Ai fini del presente articolo si intendono per "giustificato motivo" il mutamento del contesto legislativo e regolamentare di riferimento, così come mutamenti dei presupposti economici utilizzati dal Fornitore per la formazione delle condizioni economiche e contrattuali. La comunicazione non è dovuta in caso di variazione dei corrispettivi che derivano dall'applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico. In questo caso il Cliente è informato della variazione nella prima bolletta in cui le variazioni sono applicate.

12. Cessazione dell'utenza

12.1 Il Cliente può richiedere direttamente al Fornitore la cessazione dell'utenza in ogni momento, mediante richiesta scritta, indicando in ogni caso l'indirizzo dove spedire la fattura finale, con preavviso di un mese (30 gg.) a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del recesso stesso. Il Fornitore comunicherà tempestivamente al Distributore l'ordine di cessazione dell'erogazione nei tempi e nei modi previsti dall'ARERA. In ogni caso il Cliente che vende o cede a qualsiasi titolo, abbandona o dà in locazione i locali dal medesimo occupati ove si trovano impianti in attività, deve - salvo diverse specificazioni - dare avviso scritto al Fornitore almeno trenta (30) giorni prima indicando il recapito al quale dovrà essere inviata la chiusura contabile dell'utenza. 12.2 In caso di mancata comunicazione della richiesta di cessazione dell'utenza o di mancato accesso al gruppo di misura per cause imputabili al Cliente, quest'ultimo risponde di tutti i consumi da chiunque effettuati e di eventuali danni da chiunque arrecati alle apparecchiature del Distributore. Il Cliente deve pagare gli eventuali debiti oggetto di precedente rateizzazione nei medesimi termini ed alle medesime condizioni concordate nel piano di rateizzazione in vigore all'atto della cessazione del rapporto contrattuale.

13. Impossibilità sopravvenuta

13.1 Qualora, successivamente al perfezionamento del Contratto, intervengano provvedimenti di pubbliche Autorità o altre circostanze non imputabili alla Somministrante che rendano impossibile, in tutto o in parte, l'adempimento degli obblighi posti a suo carico, ovvero di provvedere al vettoramento sulle reti, la stessa Somministrante ne darà tempestiva comunicazione al Cliente, in osservanza delle normative vigenti.

14. Diritti e tributi

14.1 Tutti gli importi dovuti in forza del Contratto sono da considerarsi al netto di qualsiasi diritto o tributo, presente e futuro, che il Venditore sia tenuto direttamente o indirettamente a pagare per la somministrazione. Il Contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ed il relativo onere è a carico della Parte che con il proprio comportamento renda necessaria la registrazione. In tal caso detta imposta è comunque dovuta in misura fissa in quanto i corrispettivi per le prestazioni di cui al Contratto sono da assoggettare ad IVA. L'imposta di bollo se dovuta è a carico del Cliente. 14.2 Il Venditore potrà rivalersi nei confronti del Cliente per eventuali sanzioni, indennità o interessi applicati dall'Amministrazione Finanziaria al Venditore a seguito di dichiarazioni o comportamenti del Cliente che abbiano determinato una tassazione, mancata o diversa da quella stabilita per legge; il Cliente si impegna a fornire tutta la documentazione richiesta dal Venditore al fine di verificare il regime fiscale applicabile al Contratto entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della richiesta.

15. Clausola risolutiva espressa

15.1 Il Venditore potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., salvo risarcimento dei danni, mediante comunicazione scritta in caso di: a) violazione dell'obbligo di esclusiva e/o dei termini d'uso di cui all'articolo 2; b) prelievi eccedenti la potenza indicati nel Modulo di Proposta, violazione degli obblighi derivanti dal Contratto di Connessione o da uno dei Contratti di Distribuzione Gas, ovvero manomissione dei contatori o prelievi fraudolenti; c) mancato adempimento al pagamento anche di una sola fattura, successivamente alla messa in mora del Cliente secondo le modalità di cui al precedente articolo 9.5; d) pagamento con modalità diverse dall'addebito diretto SDD per oltre 5 (cinque) mesi consecutivi, ove lo stesso sia previsto come obbligatorio nelle CPE; e) mancata prestazione di valida garanzia prevista all'articolo 10 o inadempienza agli obblighi di ricostituzione della stessa entro il termine previsto; f) violazione, anche durante la

vigenza del Contratto, delle dichiarazioni e degli impegni assunti dal Cliente nell'art. 14. g) mancata consegna o integrazione di eventuale documentazione utile alla corretta esecuzione del rapporto di fornitura, su richiesta del Venditore; 15.2 Il Contratto si risolverà automaticamente al realizzarsi di una delle seguenti condizioni: a) perdita del legittimo possesso, disponibilità e/o uso dell'immobile servito, fermo restando l'obbligo di tempestiva comunicazione al Venditore da parte del Cliente; b) risoluzione del Contratto di Trasporto, del Contratto di Connessione, del Contratto di Dispacciamento ovvero di uno dei Contratti di Distribuzione Gas; c) sospensione del POD o richiesta di indennizzo per morosità ovvero chiusura o richiesta di chiusura del PDR per morosità secondo quanto previsto all'articolo 4.1; in tal caso, al Contratto non verrà data esecuzione e gli effetti del recesso dal precedente contratto di somministrazione di cui all'articolo 3.1 (v) verranno meno; d) mancato avveramento della condizione di cui all'articolo 4.1 e 4.1 trascorsi 6 (sei) mesi dalla conclusione del Contratto; e) mancato ottenimento o revoca delle necessarie autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri provvedimenti rilasciati dalle competenti autorità al Venditore o al Cliente per la somministrazione di gas naturale e/o di energia elettrica. 15.3 Qualora il Cliente sia inadempiente con riferimento ad una sola tra la somministrazione di energia elettrica o di gas naturale e ove il Venditore eserciti il suo diritto di risolvere il Contratto, ovvero si verifichi una condizione risolutiva con riferimento ad una sola tra le somministrazioni, esso si intenderà risolto nella sua interezza. 15.4 In caso di risoluzione del Contratto ai sensi del precedente articolo 12, troverà applicazione quanto previsto all'articolo 4.

16. Modifiche, Variazioni - Cessione

16.1 Si intendono automaticamente inserite nel Contratto eventuali clausole e/o condizioni non previste e obbligatoriamente imposte da leggi, regolamenti, provvedimenti normativi o di pubbliche autorità, inclusa l'Autorità. 16.2 Qualora sopraggiungano provvedimenti di pubbliche autorità e/o regolamentazioni del settore elettrico o del gas naturale, modifiche del sistema di determinazione dei corrispettivi o misura dell'energia elettrica o del gas naturale, rilevanti mutamenti delle condizioni di mercato che siano parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto o che siano tali da comportare variazioni sostanziali delle condizioni in base alle quali il Contratto è stato stipulato, il Venditore avrà la facoltà di modificare il Contratto, comunicando tali modifiche al Cliente così come disposto dall'articolo 13 della Delibera 366/18. Le modifiche avranno effetto a decorrere dal primo giorno del quarto mese successivo a quello di ricevimento da parte del Cliente della comunicazione del Venditore. In caso di mancata accettazione delle modifiche proposte dal Venditore, il Cliente potrà recedere dal Contratto con le modalità di cui all'art.4.4. 16.3 Le condizioni e le clausole presenti nel Contratto e relativi allegati in nessun caso possono essere modificate da successive annotazioni del Cliente e/o del personale di vendita. Eventuali modifiche si intendono efficaci esclusivamente qualora pattuite consensualmente per iscritto. 16.4 Il Cliente potrà cedere il Contratto solo previo consenso scritto del Venditore. Il Cliente presta sin d'ora il proprio consenso alla eventuale cessione da parte del Venditore del Contratto, dei crediti da esso derivanti e dei mandati conferiti dal Cliente, fermo restando che dalla cessione non deriveranno aggravii di costi o condizioni meno favorevoli al Cliente.

17. Dichiarazioni e responsabilità del Cliente

17.1 Il Cliente dichiara: a) che occupa legittimamente e ha piena disponibilità dell'immobile oggetto della somministrazione; b) che gli Impianti sono conformi alle norme di sicurezza e manutenzione degli impianti, essendo in possesso per tutta la durata del Contratto di ogni consenso, autorizzazione, concessione, nulla osta e provvedimento necessari per l'acquisto di gas naturale o energia elettrica presso ciascun PDR e/o POD; c) che il PDR e/o il POD risultano già adeguatamente collegati alla rete di distribuzione di appartenenza e sono in grado di soddisfare i fabbisogni del Cliente, in conformità alla normativa vigente e alle migliori regole di sicurezza, con opere e impianti adeguati ai propri fabbisogni energetici. In ogni caso, il Cliente si impegna a corrispondere al Venditore ogni eventuale spesa, onere e costo, sostenuto direttamente dal Venditore, dal Distributore o da altro soggetto incaricato e derivanti dalla necessità di adeguamento degli impianti per consentire la somministrazione; d) che non ha obbligazioni insolite relative a precedenti contratti di somministrazione di gas naturale o energia elettrica e, alla data di inizio della somministrazione con il Venditore, sarà libero da qualsiasi obbligazione contrattuale e precontrattuale relativa all'approvvigionamento degli stessi, tenendo indenne il Venditore da ogni eventuale responsabilità o onere che possa derivare in merito; e) che non sono state effettuate nei suoi confronti iscrizioni pregiudizievoli nel registro dei protesti o iscritte eventuali ipoteche non volontarie durante i 5 (cinque) anni precedenti alla stipulazione del Contratto; f) di essere stato edotto circa gli obblighi derivanti dai contratti di cui all'art. 3 e in particolare degli obblighi del Cliente di: i) mantenere gli Impianti in sicurezza e secondo le norme tecniche di volta in volta applicabili; ii) non alterare il rilevamento di consumi e/o non manomettere gli impianti del Distributore, incluse le apparecchiature di misura; iii) non effettuare prelievi fraudolenti o eccedenti la potenza disponibile; iv) permettere al Distributore o a terzi incaricati ispezioni e verifiche sugli Impianti così come ogni eventuale intervento necessario, ivi inclusi la sospensione della somministrazione di gas naturale e/o di energia elettrica e l'accesso ai locali in cui è ubicato l'impianto di misura al fine di poter disalimentare il POD e/o il PDR in caso di inadempimento del Cliente; v) pagare i corrispettivi, anche a mezzo del Venditore, dovuti al Distributore secondo quanto disposto dall'Autorità. 17.2 Il Cliente si impegna: a) a far sì che le dichiarazioni di cui all'art. 17.1 restino corrette e veritiere in qualsiasi momento durante la durata del Contratto con riferimento a quel momento; b) a prelevare il gas naturale e l'energia elettrica nei limiti, di pressione e/o di potenza indicati nel Modulo di Proposta e per cui sono stati corrisposti al Distributore gli oneri di allacciamento, rimanendo responsabile per tutti gli eventuali danni derivanti da prelievi eccedenti la pressione e/o la potenza disponibile causati a terzi, al Venditore ovvero al Distributore. c) ad utilizzare il gas naturale e/o l'energia elettrica nel rispetto delle migliori regole di prudenza e sicurezza, mantenendo integri gli impianti e le apparecchiature, nonché a porre in essere quanto necessario ed opportuno al fine di garantire la sicurezza del sistema e l'erogazione dei servizi, consentendo e collaborando alle eventuali verifiche ed interventi che il personale tecnico del Distributore ritenesse necessari. d) in caso di volta, disalimentazione contatore o altra operatività sull'utenza, a richiedere tempestivamente al Venditore la necessaria documentazione, restituendola debitamente compilata e firmata.

18. Comunicazioni, modalità di reclamo e indennizzi automatici

18.1 Salvo quanto diversamente previsto nel Contratto o comunicato successivamente per iscritto, tutte le comunicazioni tra le Parti dovranno essere formulate per iscritto e inviate a: a) per il Venditore a ASM Vendita e Servizi srl, via Gasometro, 17, Voghera (PV); Fax: n. 0383/335.206; mail: assistenza.clienti@asmvenditaeservizi.it, b) per il Cliente all'indirizzo indicato nel Modulo di Proposta, 18.2 Il Cliente potrà inoltre al Venditore richieste di informazione o reclami sia in forma verbale che scritta, ai recapiti di cui all'art. 18.1 (a), anche mediante l'apposito modulo messo a disposizione dal Venditore e allegato al Contratto, ottenendo risposta nei termini e nei modi prescritti dall'Autorità. ASM Vendita e Servizi provvederà a fornire al Cliente una risposta scritta motivata entro i termini previsti dal TIQV. Se non viene utilizzato l'apposito modulo messo a disposizione da ASM Vendita e Servizi, la comunicazione dovrà contenere i seguenti dati minimi necessari: nome e cognome; indirizzo di fornitura; indirizzo postale, se diverso da quello di fornitura, o telematico; servizio a cui si riferisce il reclamo. 18.3 Qualora il Cliente ritenga di essere stato oggetto di un contratto o di una attivazione non richiesta ai sensi del TIRV, al momento del riscontro o comunque entro 40 giorni dalla data di emissione della prima fattura, può inviare ad ASM Vendita e Servizi un "reclamo per contratto non richiesto". In questo caso, ASM Vendita e Servizi non potrà dar corso alla sospensione della fornitura per morosità fino alla definizione della controversia. 18.4 ASM Vendita e Servizi si impegna a rispettare i livelli specifici e generali di qualità come fissati dall'ARERA nel TIQV e in caso di mancato rispetto, a corrispondere al Cliente, per quanto di competenza, l'indennizzo automatico base pari ad Euro 25,00. L'indennizzo automatico base è crescente in relazione al ritardo nell'esecuzione della prestazione come indicato di seguito: a) se l'esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard, è corrisposto l'indennizzo automatico base; b) se l'esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard, ma entro un tempo triplo dello standard, è corrisposto il doppio dell'indennizzo automatico base; c) se l'esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard, è corrisposto il triplo dell'indennizzo automatico base. Entro il 30 giugno di ogni anno, ASM Vendita e Servizi provvederà a fornire al Cliente, tramite il proprio sito web, le informazioni concernenti i livelli specifici e generali di qualità in adozione e gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto dei livelli specifici, ivi compresi gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto della disciplina dettata per la costituzione in mora e richiesta di sospensione della fornitura per morosità, secondo quanto previsto dal TIMOE e dal TIMG. ASM Vendita e Servizi, ai sensi di quanto previsto dal TIMOE e dal TIMG, è tenuta a corrispondere al Cliente finale un indennizzo automatico per un importo pari a: - Euro 30,00 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora; - Euro 20,00 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza, nonostante, alternativamente: 1) il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento; 2) il mancato rispetto del termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale qualora l'esercente la vendita non sia in grado di documentare la data di invio; 3) il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all'impresa distributrice della sospensione della fornitura. Qualora l'emissione della fattura di periodo sia oltre i termini di emissione previsti dalla normativa vigente, ASM Vendita e Servizi riconosce al Cliente un indennizzo automatico, in occasione della prima fattura utile, pari ad Euro 6,00 nel caso in cui la fattura di periodo sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine. Il predetto importo è maggiorato di Euro 2,00 ogni 5 (cinque) giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di Euro 20,00, raggiunto per ritardi fino a 45 (quarantacinque) giorni solari dal termine. L'indennizzo massimo è modificato in ragione del ritardo ulteriore come indicato di seguito: a) è pari a Euro 40,00 se l'emissione della fattura avviene in un tempo compreso tra 46 (quarantasei) e 90 (novanta) giorni solari dal termine di cui al presente contratto; b) è pari a Euro 60,00 se l'emissione della fattura avviene in un tempo superiore a 90 (novanta) giorni solari dal termine di cui al presente contratto. 18.3 Il Venditore rispetterà: a) i livelli specifici e generali di qualità commerciale relativi alle prestazioni di propria competenza; b) i termini relativi alla costituzione in mora e sospensione della fornitura di cui alle Delibere 258/15 e 99/11. In caso di mancato rispetto di tali livelli e/o termini nonché negli altri casi previsti dalla normativa vigente, il Venditore è tenuto ad erogare al Cliente i corrispondenti indennizzi automatici, di cui il Cliente è informato con apposito Allegato, oltre a non addebitare i costi di sospensione e riattivazione della fornitura nel caso previsto all'art. 18.3 (b).

19. Cessione del Contratto

19.1 Con la firma del contratto il Cliente acconsente a che il Fornitore possa cedere il presente contratto (previa comunicazione scritta al Cliente) ad altra impresa abilitata alla fornitura di energia elettrica e/o di gas. Resta inteso che dalla cessione non deriveranno aggravio di costi o condizioni meno favorevoli per il Cliente. Nel caso di cessione dell'azienda e/o del ramo di azienda da parte del Cliente e/o da parte del Fornitore rimane ferma l'applicazione degli art. 2560 c.c. e, per il solo caso di cessione da parte del Fornitore, 2558 c.c. Resta inteso che il Cliente cessionario del Contratto (o il successore del Cliente) sarà in ogni caso obbligato in solido con il cedente nei confronti del Fornitore in relazione a tutti i crediti sorti o comunque maturati fino al momento della cessione del Contratto, ancorché non ancora fatturati dal Fornitore al Cliente.

20. Domicilio, Conciliazione, Legge applicabile e Foro Competente

20.1 Le Parti eleggono il proprio domicilio all'indirizzo indicato nel frontespizio del "MA". Il Contratto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, a norma della vigente legge sull'imposta di registro, con spese a carico del richiedente. 20.2 Il Cliente, quale condizione di procedibilità dell'eventuale domanda giudiziale, è tenuto ad esprire preliminarmente il tentativo obbligatorio di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell'Autorità (procedura gratuita), ovvero dinanzi agli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie (ADR), nei termini e nei modi di cui alla Delibera 209/16. In particolare, il Cliente che intende attivare la procedura può presentare (via web, posta o fax) la domanda di conciliazione al Servizio Conciliazione dell'Autorità o agli organismi ADR, direttamente o mediante un delegato, solo dopo aver inviato un reclamo al Venditore e questi abbia riscontrato con una risposta ritenuta insoddisfacente o siano decorsi 40 (quaranta) giorni dall'invio del predetto reclamo. Il Venditore si impegna a partecipare per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione da parte del Cliente. 20.3 La legge applicabile al Contratto è quella italiana. Il foro competente in via esclusiva per ogni controversia tra il Venditore e il Cliente è il foro di Pavia.

21. Privacy e riservatezza

21.1 Il Cliente dichiara di aver ricevuto da parte del Venditore l'informativa sul trattamento dei propri dati personali ai sensi dell'art. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679, allegata al Contratto e pubblicata sul sito web www.asmvenditaeservizi.it. Per maggiori informazioni si rinvia espressamente alla "Nota informativa Privacy" allegata al Contratto. 21.2 Il Venditore ed il Cliente non domestico s'impegnano, per tutta la durata del Contratto e per i 2 (due) anni successivi al termine dello stesso, a non utilizzare o rivelare a terzi le informazioni riservate/confidenziali cui avranno accesso nell'esecuzione del Contratto, salvo la necessità di adempiere a obblighi di legge (previa informativa al Venditore) o in presenza di consenso scritto.

22. Disposizioni varie

22.1 Il Contratto costituisce l'intero accordo intervenuto tra le Parti in merito alle attività indicate e sostituisce ogni precedente intesa, scritta o orale, intervenuta tra le Parti sulle medesime attività, incluso l'eventuale precedente contratto di somministrazione di gas naturale e/o energia elettrica in essere tra le Parti che si intende, pertanto, novato dal Contratto, fatto salvo il pagamento da parte del Cliente delle precedenti partite economiche e degli importi a conguaglio di cui a tale precedente contratto. 22.2 L'eventuale nullità di una o più clausole del Contratto non comporterà l'invalidità dell'intero accordo, impegnandosi le Parti a negoziare in buona fede nuove clausole in sostituzione di quelle nulle. 22.3 Ciascuna Parte sosterrà i costi e le spese da essa sostenuti in relazione alle trattative e alla conclusione del Contratto. 22.4 Nel caso di: i) contratto concluso da Cliente "consumatore" ai sensi del Codice del Consumo trovano applicazione le relative previsioni di cui al Capo I del Titolo III della Parte III del "Codice del Consumo"; ii) contratto concluso da Cliente qualificabile come Pubblica Amministrazione ai sensi di legge, il Venditore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, per quanto applicabili. 22.5 Il Venditore ha reso disponibile copia del Codice di Condotta Commerciale ex Delibera 366/18, il Codice Etico, la parte Generale del Modello di organizzazione ex D.lgs. 231/01 adottati dalla stessa, mediante pubblicazione sul sito www.asmvenditaeservizi.it. Il Cliente si impegna ad attenersi ai principi indicati nei predetti documenti nonché, qualora applicabile, alla normativa internazionale e nazionale di prevenzione dei rischi che possano determinare la responsabilità del Venditore conseguente alla commissione di reati.

23. Assicurazione per gli infortuni, incendi e responsabilità civile nella fornitura di gas naturale

23.1 Ai sensi della Delibera dell'ARERA n. 191/13 "Disposizioni in materia di assicurazione a favore dei clienti finali del gas distribuito a mezzo di gasdotti locali e di reti di trasporto per il periodo 1 gennaio 2014 - 31 dicembre 2016" e s.m.i. (pubblicata sul sito dell'ARERA), il "Cliente finale civile" beneficia di un contratto di assicurazione contro gli infortuni, gli incendi e la responsabilità civile derivanti dall'uso del gas fornitogli tramite un impianto di distribuzione a valle del punto di consegna. La Somministrante rende noto al Cliente che copia della polizza in questione è disponibile presso i propri sportelli, precisando che, in caso di sinistro, è necessario compilare l'apposito modello di denuncia sinistri pubblicato sul sito del Comitato Italiano Gas www.cig.it. Per ulteriori informazioni si può contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet www.arera.it.

24. Informativa Trattamento Dati Personali

24.1 Il Fornitore si impegna a rispettare le disposizioni relative alla riservatezza dei dati personali che sono richiesti al Cliente ai fini dell'erogazione della fornitura di energia o di gas naturale, ai sensi del D. Lgs. 196/03. Il "Titolare" del trattamento dei dati è la Società ASM Vendita e Servizi srl con sede legale in via Gasometro n° 17 - 27058 - Voghera (PV) , CF e P. iva 01991100189 N° REA PV236844 raggiungibile all'indirizzo: privacy@asmvenditaeservizi.it. Il "Responsabile" per la protezione dei dati personali (di seguito DPO) è raggiungibile all'indirizzo: dpo@asmvenditaeservizi.it. 24.2 Il Titolare tratterà i suoi dati personali, raccolti nell'ambito del contratto o ai fini della conclusione dello stesso, tra cui rientrano ad esempio nome cognome, numero di cellulare, indirizzo e mail. I suoi dati personali saranno trattati per le seguenti finalità: a) esecuzione del contratto e/o di misure precontrattuali; b) assolvere eventuali obblighi di legge a cui il Titolare è soggetto che possono anche includere la comunicazione e l'incrocio dei suoi dati personali con quelli provenienti da banche dati gestite da Terzi accreditati a svolgere attività di prevenzione di furto d'identità. (SCIPAFI), nell'accesso ai sistemi informativi di società di informazioni creditizie (SIC) di

cui all' art. 117 del D Lgs 196/2003 (Codice Privacy), per le finalità di valutazione della situazione finanziaria ed il relativo merito creditizio dell' interessato, o comunque, la sua affidabilità e puntualità nei pagamenti anche nel caso di sua richiesta di dilazione e/o pagamenti differiti. Attività di verifica dell' autenticità dei dati inseriti nella documentazione fornita dalle persone fisiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria. I riferimenti giuridici del trattamento per le finalità a) e b) sono rispettivamente gli artt. 6.1.b) e 6.1.c) del Regolamento. Per l'accesso ai SIC, ove necessario in seguito a sua richiesta di dilazione e/o di pagamento differito, la base giuridica del trattamento è altresì il legittimo interesse del Titolare, ex art. 6.1.f) del Regolamento. Il conferimento dei suoi dati personali per le finalità a) e b) sopra indicate è facoltativo, ma in difetto non sarà possibile dare esecuzione al contratto. I suoi dati personali saranno trattati inoltre, dietro suo specifico consenso, per le seguenti finalità: c) inviare comunicazioni promozionali e di marketing, incluso l'invio di eventuali newsletter e la verifica del grado di soddisfazione della qualità del prodotto e/o servizio erogato, studi e ricerche statistiche e di mercato, l'invio e la comunicazione di materiale pubblicitario, informativo e promozionale sui prodotti e servizi, la vendita diretta e/o il collocamento di prodotti e servizi, agevolazioni e promozioni, attraverso strumenti automatizzati (sms, mms, email, notifiche push, fax) e non (posta cartacea, telefono con operatore); si precisa inoltre che il Titolare raccoglie un unico consenso per le finalità di marketing qui descritte ai sensi del Provvedimento Generale del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 04 luglio 2013; qualora, in ogni caso, Lei desiderasse opporsi al trattamento dei suoi dati per le finalità di marketing eseguito con i mezzi sopra indicati, nonché revocare il consenso prestato potrà farlo in qualunque momento contattando il Titolare ai recapiti indicati in questa informativa, senza pregiudicare per questo la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; d) comunicare i dati a terzi appartenenti ai settori di marketing di prodotto/servizi correlati a quelli offerti dal Titolare, grande distribuzione, intrattenimento televisivo, istituti finanziari, istituti assicurativi, per loro autonome finalità promozionali e di marketing. La base giuridica del trattamento per le finalità c) e d) è l' art. 6.1.a) del Regolamento. Il conferimento dei suoi dati personali per le finalità di cui alle lettere c) e d) è facoltativo; non è prevista alcuna conseguenza in caso di suo rifiuto. 24.3 I suoi dati personali potranno essere condivisi con: persone fisiche autorizzate dal Titolare al trattamento dei dati personali ex art. 29 GDPR in ragione dell' espletamento delle loro mansioni lavorative (es: dipendenti e amministratori di sistema, etc.); fornitori di servizi (quali ad esempio consulenti, istituti di credito, istituti assicurativi, etc.) i quali agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento; soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i suoi dati personali in forza di disposizioni di legge o ordini delle autorità. I suoi dati personali saranno conservati solo per il tempo necessario ai fini per i quali sono stati raccolti rispettando il principio di minimizzazione di cui articolo 5, comma 1, lettera c) del GDPR. E' fatto salvo in ogni caso l' ulteriore conservazione prevista dalla normativa applicabile tra cui quella prevista dall' art. 2946 del codice civile. In relazione alle indicate finalità il trattamento dei suoi dati personali avverrà tramite strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e con modalità tali da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi, oltre al rispetto degli specifici obblighi previsti dalla legge. Lei ha il diritto di chiedere in qualunque momento al Titolare l' accesso ai suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione e/o di opporsi al loro trattamento; ha inoltre il diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall' art. 18 del Regolamento, di revocare il consenso prestato ex art. 7 del GDPR; di ottenere in un formato strutturato leggibile e di facile utilizzo i dati che la riguardano, nei casi previsti dall' art. 20 del Regolamento. Ha il diritto di avanzare reclamo all' autorità di controllo competente ex art. 77 del GDPR qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati sia contrario alla normativa vigente. Può inoltre avanzare una richiesta di opposizione al trattamento dei suoi dati ex art. 21 del GDPR nella quale dare evidenza delle sue ragioni che giustifichino l' opposizione. Il Titolare si riserva di valutare la sua istanza che non sarà accettata in caso di esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sui suoi interessi, diritti e/o libertà. Le richieste vanno rivolte in forma scritta al Titolare ai recapiti sopraindicati.

25. Bonus Sociale

Il Bonus sociale per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale è stato introdotto come misura sociale per ridurre la spesa in energia elettrica e gas naturale delle famiglie in stato di disagio economico e può essere richiesto al proprio Comune. Il Bonus è previsto anche per i casi di disagio fisico cioè quando nel nucleo familiare è presente una persona in gravi condizioni di salute che richieda l'uso di apparecchiature salvavita alimentate ad energia elettrica. Per maggiori informazioni visita il sito www.arera.it o chiama il n° verde 800.166.654.

26. Disposizioni finali

Per quanto non contemplato dalle presenti condizioni generali, valgono le disposizioni di legge e gli usi vigenti.